



Automobile Club Cuneo

REGOLAMENTO SULL'UTILIZZO DELLA STRUMENTAZIONE INFORMATICA, DELLA RETE INTERNET e DEGLI APPARATI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE

(Approvato dal Consiglio Direttivo con delibera del 27 ottobre 2023)

CAPO I – PRINCIPI

Art. 1 – Introduzione, Definizioni e Finalità

Il presente Regolamento disciplina l'uso degli strumenti informatici (postazioni di lavoro fisse e mobili, smartphone, tablet, posta elettronica, rete Internet, etc.) e degli strumenti di telefonia fissa e mobile che l'Automobile Club Cuneo (di seguito "AC" o "Ente") mette a disposizione dei dipendenti degli utenti, al fine di assicurare la corretta e adeguata gestione del patrimonio informativo aziendale, la tutela dei dati personali e la sicurezza dei sistemi informativi.

Il Regolamento è emanato nel rispetto delle linee guida fornite dall'Autorità Garante per la Tutela dei Dati Personali con Provvedimento del 1° marzo 2007, del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Gli eventuali controlli previsti escludono finalità di monitoraggio diretto e intenzionale dell'attività lavorativa e sono disposti sulla base della vigente normativa, con particolare riferimento alla legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori).

Art. 2 – Ambito di applicazione

Il presente Regolamento si applica a ogni utente assegnatario di beni e risorse informatiche dell'AC ovvero utilizzatore di servizi e risorse informative.

Per **utente**, pertanto, si intende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ogni dipendente, collaboratore, consulente, fornitore che, in modo continuativo non occasionale, operi all'interno della struttura aziendale utilizzandone beni e servizi informatici.

Art. 3 – Titolarità dei beni e delle risorse informatiche

I beni e le risorse informatiche, i servizi ICT, le reti informative e le apparecchiature telefoniche a qualunque titolo detenute (proprietà, noleggio, comodato, ecc.) sono da considerarsi beni di pertinenza dell'Ente.

Il loro utilizzo è consentito all'utente esclusivamente per fini professionali.

Ogni dato o informazione trattata dall'utente per mezzo dei beni e delle risorse informatiche messe a disposizione dall'Ente è considerato come avente natura non privata né riservata.

Art. 4 – Responsabilità personale dell'utente

Ogni utente è personalmente responsabile dell'utilizzo dei beni e delle risorse informatiche affidategli dall'Ente nonché dei dati trattati.

A tal fine l'utente è tenuto a tutelare il patrimonio utilizzato da utilizzi impropri o non autorizzati, danni o abusi, anche derivanti da negligenza, imprudenza o imperizia.

L'utente è tenuto a operare a tutela della sicurezza informatica, in relazione al proprio

ruolo e alle attività svolte, riportando senza ritardo al Direttore eventuali rischi di cui è a conoscenza ovvero violazioni, anche solo potenziali, alle disposizioni di cui al presente Regolamento.

Art. 5 – Controlli

In conformità con l'art. 4, comma 1 della legge 300/1970, la regolamentazione dell'uso degli strumenti informatici non è finalizzata all'esercizio di un controllo a distanza dei lavoratori da parte del datore di lavoro, ma solo a permettere a quest'ultimo di utilizzare i sistemi informativi per fare fronte ad esigenze produttive od organizzative e disicurezza nel trattamento dei dati personali.

Viene, in ogni caso, assicurato al singolo lavoratore il controllo sui propri dati personali secondo quanto previsto dagli articoli 15-16-17-18-20-21-77 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR).

Nel rispetto di tali disposizioni, l'AC ha facoltà di effettuare controlli saltuari e occasionali per verificare l'integrità del sistema informativo e assicurare l'ordinaria manutenzione dello stesso, riservandosi in tale sede di accertare e segnalare eventuali abusi e/o violazioni commessi dall'utente.

Parimenti, l'AC potrà in qualsiasi momento procedere alla rimozione di ogni *file*, applicazione, *account* personale di cui fosse venuto a conoscenza.

In ogni caso, l'AC si impegna a rispettare i principi di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza nelle attività di controllo, non utilizzando apparecchiature *hardware* o *software* al fine di svolgere controlli costanti, prolungati o indiscriminati nei confronti degli utenti.

Capo II — MISURE ORGANIZZATIVE

Art. 6 – Amministratori di sistema

Il Titolare del trattamento dei dati dell'Automobile Club Cuneo nomina l'Amministratore di sistema in conformità al Regolamento europeo 679/16 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali e al Provvedimento Generale dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema".

L'Amministratore di sistema ha il compito di sovrintendere ai beni e alle risorse informatiche aziendali, curando di:

- gestire l'hardware e il software di tutta la strumentazione informatica di cui l'Ente è titolare;
- gestire la creazione, l'attivazione, la disattivazione degli account per l'accesso alla rete e dei relativi privilegi di accesso alle risorse;
- monitorare il corretto utilizzo delle risorse di rete, dei computer e degli applicativi affidati agli utenti;
- creare, modificare, rimuovere o utilizzare qualunque account o privilegio nell'ambito delle attività di manutenzione, gestione della sicurezza e della protezione dei dati;

- installare o rimuovere software e/o componenti hardware dalle risorse informatiche assegnate agli utenti;
- svolgere gli interventi necessari per tutelare la sicurezza informatica dei sistemi informativi.

Art. 7 – Assegnazione degli account e gestione delle password

7.1 – Creazione e gestione degli account

Un account utente consente l'autenticazione dell'utente per accedere alle risorse informatiche aziendali.

Gli account vengono creati dagli amministratori di sistema e sono personali, cioè associati univocamente alla persona assegnataria. Ogni utente è personalmente responsabile dell'utilizzo del proprio account.

L'accesso al proprio account avviene tramite l'utilizzo delle "credenziali di autenticazione", solitamente username e password, comunicate all'utente dall'amministratore di sistema che le genera con modalità tali da garantirne la segretezza.

L'utente è tenuto a mantenere strettamente personali e riservate le credenziali di autenticazione, con divieto di comunicarne gli estremi a terzi.

Qualsiasi operazione effettuata attraverso l'inserimento di credenziali identificate dal sistema informatico di riconoscimento (quale il codice utente associato alla parola chiave riservata) si presume svolta dal titolare delle medesime credenziali, indipendentemente dalla postazione di lavoro utilizzata, salvo che lo stesso non fornisca prova contraria.

Se l'utente ha il sospetto che le proprie credenziali di autenticazione siano state identificate da terzi o che sia comunque, anche solo potenzialmente, possibile l'accesso non autorizzato ad account personali, è tenuto a modificare immediatamente la password e a segnalare la violazione all'amministratore del sistema nonché al Direttore.

In caso di assenza improvvisa o prolungata del lavoratore, l'Ente si riserva la facoltà di accedere a qualsiasi dotazione o apparato assegnato in uso all'utente, al fine di assicurare le esigenze di lavoro garantire la sicurezza e operatività delle risorse informatiche.

7.2 – Gestione e Utilizzo delle Password

A seguito della prima comunicazione delle credenziali di autenticazione l'utente ha il compito di modificare la password personale al primo utilizzo e almeno ogni 6 mesi.

L'utente, nel definire la password, deve rispettare le seguenti regole:

- utilizzare almeno 8 caratteri alfanumerici, inclusi i caratteri speciali (#, %, ecc.), di cui almeno uno numerico;
- includere nella password almeno un carattere maiuscolo, un carattere minuscolo, un numero o un carattere non alfanumerico tipo "@#\$£\$%...";
- evitare di impostare la password con nome, cognome, data di nascita o, comunque, elementi agevolmente a lui riconducibili;
- evitare l'utilizzo di password comuni o prevedibili;
- proteggere con la massima cura la riservatezza della password ed utilizzarla entro i limiti di autorizzazione concessi.

È rigorosamente vietato riportare la password su post-it o altri supporti cartacei.

7.3 – Cessazione Degli Account

In caso di cessazione del rapporto lavorativo gli account sono disattivati.

Art. 8 – Postazioni di lavoro

Per postazione di lavoro si intende il complesso unitario di personal computer (di seguito pc), notebook, tablet, smartphone, accessori, periferiche e ogni altro dispositivo (*device*) concesso in utilizzo all'utente. L'assegnatario di tali beni e strumenti informatici ha l'obbligo di farne un uso limitato alle attività di servizio.

Ogni postazione di lavoro, a prescindere dal titolo di possesso in capo all'Ente, rimane nella sua esclusiva titolarità ed è concessa all'utente per lo svolgimento delle proprie mansioni lavorative per finalità attinenti all'attività svolta.

Ad ogni dipendente in servizio è assegnata una postazione di lavoro fissa; è facoltà dell'Amministrazione assegnare postazioni mobili, anche in alternativa alla postazione fissa; è responsabilità del dipendente usare le postazioni in modo protetto ed esclusivamente per motivi di servizio.

È fatto divieto di cedere in uso, anche temporaneo, le attrezzature e i beni informatici aziendali a terzi.

L'utente ha l'obbligo di usare i computer e gli altri dispositivi a lui affidati responsabilmente, professionalmente e nel rispetto delle regole di sicurezza informatica.

Gli apparecchi di proprietà personale dell'utente, quali computer portatili, telefoni cellulari, smartphone, agende palmari, hard disk esterni, penne USB, lettori musicali o di altro tipo, fotocamere digitali e qualsiasi altro dispositivo non possono essere utilizzati per le attività di servizio, salvo preventiva autorizzazione del Direttore. In tal caso essi sono soggetti alle disposizioni del presente Regolamento.

L'utente deve segnalare con la massima tempestività all'amministratore di sistema eventuali guasti, malfunzionamenti e anomalie tecniche rilevate.

CAPO III – CRITERI DI UTILIZZO DEGLI STRUMENTI INFORMATICI

Art. 9 – Misure per l'utilizzo dei dispositivi.

Per l'espletamento delle proprie mansioni gli utenti, nell'uso dei dispositivi assegnati dall'Ente, sono tenuti al rispetto delle seguenti regole:

- non è consentito modificare la configurazione hardware e software del dispositivo assegnato se non previa esplicita autorizzazione del Direttore;
- non è consentito rimuovere, danneggiare o asportare componenti hardware;
- non è consentito installare, modificare, duplicare o rimuovere autonomamente software o applicazioni senza preventiva autorizzazione del Direttore
- non è consentito utilizzare il software installato oltre i limiti specificati nei contratti di licenza;
- non è consentito eseguire il download o l'upload di software, senza preventiva

autorizzazione del Direttore.

- è onere dell'utente mantenere aggiornato il software installato sulla propria postazione di lavoro nonché sospendere ogni attività in caso di minacce virus o altri malfunzionamenti, segnalando prontamente l'accaduto all'amministratore del sistema;
- è vietato lasciare le postazioni di lavoro incustodite con le sessioni utente attive. L'utente, in caso di allontanamento anche temporaneo dalla propria postazione di lavoro, è tenuto a bloccare la tastiera (Ctrl+Alt+Canc) e lo schermo con un programma salvaschermo (*screensaver*) protetto da password ed effettuare il log-out dalle sessioni eventualmente attive.
- è onere dell'utente assumere comportamenti tali da ridurre il rischio di attacco al sistema informativo aziendale;
- è obbligatorio controllare costantemente la presenza, l'aggiornamento e il regolare funzionamento del software antivirus aziendale e sospendere le attività in presenza di messaggi indicanti software malevoli (cd. *malware*), informando tempestivamente l'amministratore di sistema;
- non è consentito all'utente caricare all'interno del computer o di altri dispositivi portatili qualsiasi dato personale non attinente con l'attività lavorativa svolta.

Al fine di evitare o almeno ridurre al minimo la possibile circolazione di dati personali sul medesimo apparecchio, gli utenti devono cancellare tutti quelli eventualmente presenti prima di consegnare il dispositivo agli uffici competenti per la restituzione o la riparazione.

In caso di furto o smarrimento di strumenti informatici dell'Amministrazione, l'utente affidatario è tenuto a denunciare l'accaduto all'Autorità di Pubblica Sicurezza e a darne tempestivamente comunicazione al Direttore per l'adozione delle opportune misure, anche con riguardo alla tutela dei dati personali.

Art. 10 – Dispositivi di memoria portatili

Per dispositivi di memoria portatili si intendono gli apparati che consentono di archiviare e utilizzare file all'esterno del PC, quali CD-Rom, DVD, Pen-drive USB, riproduttori musicali mp3, fotocamere digitali, dischi rigidi esterni, ecc.

In considerazione dei rischi intrinseci connessi alla trasmissione di *malware*, non è consentito utilizzare tali dispositivi senza preventiva autorizzazione del Direttore.

È onere dell'utente custodire i supporti contenenti dati personali, categorie particolari di dati (art. 9 GDPR) o dati relativi a condanne penali e a reati (art. 10 GDPR) in armadi chiusi a chiave, onde evitare che il loro contenuto possa essere trafugato o alterato o distrutto e, comunque, attenersi alle misure stabilite dall'Ente per la minimizzazione del rischio riferito al processo di riferimento, curando sempre di cancellare i dati la cui conservazione non sia necessaria.

Art. 11 – Periferiche per la trasmissione o acquisizione di documenti e documenti cartacei

L'utilizzo di periferiche di digitalizzazione, ricezione e invio di documenti cartacei (quali stampanti, scanner, fotocopiatrici e fax) è consentito esclusivamente per ragioni di

servizio.

Nel caso di trasmissione alle periferiche di documenti contenenti dati personali o informazioni riservate, l'utente deve adottare le cautele necessarie al fine di evitare che persone non autorizzate possano venire a conoscenza del loro contenuto.

L'utilizzo di fax per l'invio di documenti che hanno natura strettamente confidenziale è generalmente da evitare. In caso ciò sia necessario, l'utente è tenuto a informare preventivamente il destinatario della comunicazione e successivamente chiedere la conferma telefonica di avvenuta ricezione, al fine di ridurre il rischio che persone non autorizzate possano venire a conoscenza del contenuto.

Il contenuto digitale dei documenti acquisiti o trasmessi mediante periferiche deve essere prontamente cancellato dopo l'uso.

È vietato lasciare stampe incustodite e non ritirate dall'interessato.

Analogamente, è onere di ciascun utente allontanarsi dal proprio posto di lavoro senza aver adottato le misure a tutela della protezione dei dati personali con riferimento a documenti cartacei lasciati incustoditi e non opportunamente archiviati.

Art. 12 – Apparati per la fonia mobile o la connettività in mobilità - Smartphone

A seconda del ruolo o della funzione dell'utente, l'Ente rende disponibili impianti di telefonia fissa e mobile e dispositivi, quali smartphone e tablet, che consentono di usufruire sia della navigazione in internet che del servizio di telefonia in mobilità.

Le prescrizioni di utilizzo di tali strumenti sono riportate nella scheda tecnica consegnata unitamente al dispositivo.

Il dispositivo mobile rappresenta un bene aziendale concesso in uso per scopi esclusivamente lavorativi.

Sono consentite, limitatamente a casi eccezionali, telefonate personali, utilizzando le linee telefoniche dell'Ente, previa informativa al Responsabile di Area cui il dipendente è assegnato.

Qualora dall'esame del traffico di una singola utenza si rilevi uno scostamento significativo rispetto alla media del consumo, il Direttore potrà acquisire il tabulato analitico delle chiamate effettuate dalla SIM assegnata all'utente per il periodo interessato.

L'utilizzo dei dispositivi mobili risponde alle seguenti regole:

- ciascun utente assegnatario del dispositivo è responsabile dell'uso appropriato dello stesso, e conseguentemente, anche della sua diligente conservazione;
- i dispositivi devono essere dotati di password di sicurezza, per esempio codice PIN, che ne impedisca l'utilizzo da parte di altri soggetti. A tal fine si precisa che:
 - il codice PIN dovrà essere conforme alle specifiche fissate dal produttore del

modello utilizzato;

- il codice PIN o altri codici di accesso dovranno essere modificati dall'assegnatario con cadenza al massimo semestrale;
- ogni utente deve adottare le necessarie e dovute cautele per assicurare la segretezza della password e, qualora ritenga che un soggetto non autorizzato possa esserne venuto a conoscenza, dovrà provvedere immediatamente a cambiarla.

In caso di furto o smarrimento del dispositivo, l'utente affidatario è tenuto a denunciare l'accaduto all'Autorità di Pubblica Sicurezza e a darne tempestivamente comunicazione al Direttore per l'adozione delle opportune misure, anche con riguardo alla tutela dei dati. L'Ente si riserva la facoltà di attuare il blocco da remoto di tutti i dati sul dispositivo, rendendo lo stesso inutilizzabile e i dati in esso contenuti irrecuperabili;

Non è consentito all'utente caricare o inserire all'interno del dispositivo o SIM qualsiasi dato personale non attinente con l'attività lavorativa svolta. In ogni caso, al fine di evitare la diffusione di dati personali, è obbligatorio cancellare tutti i dati eventualmente presenti prima di consegnare il dispositivo per la restituzione o la riparazione;

L'installazione di applicazioni, gratuite o a pagamento, su smartphone e tablet deve essere espressamente autorizzata, rimanendo, in caso contrario, a carico dell'utente le responsabilità derivanti dalla installazione non autorizzata;

Capo IV — GESTIONE DELLE COMUNICAZIONI TELEMATICHE

Art. 13 – Gestione utilizzo della rete Internet

Ciascun utente è abilitato alla navigazione sulla rete Internet mediante l'indirizzo Internet pubblico assegnato all'Ente ed è, pertanto, è tenuto ad osservare particolare attenzione al suo utilizzo, consapevole dei rischi connessi.

La connessione a Internet, in quanto strumento a disposizione degli utenti per uso professionale, deve essere utilizzata in maniera appropriata, tenendo presente che ogni sito web può essere governato da leggi diverse da quelle vigenti in Italia; ciò deve essere tenuto in considerazione in modo da prendere ogni precauzione conseguente.

Le norme di comportamento da osservare nell'utilizzo delle connessioni ad Internet sono le seguenti:

- l'utilizzo è consentito esclusivamente per finalità di servizio e, pertanto, non è consentito navigare in siti non attinenti allo svolgimento delle stesse;
- non è consentita l'effettuazione di transazioni finanziarie, ivi comprese le operazioni di remote banking, acquisti on-line e simili, salvo che per ragioni di servizio;
- è vietata ogni forma di registrazione a siti i cui contenuti non siano legati all'attività lavorativa;
- non è permessa, se non per motivi professionali, la partecipazione a forum, l'utilizzo di chat-line o di bacheche elettroniche e le registrazioni in guest-book, anche utilizzando pseudonimi (o nicknames);

- non è consentita la navigazione in siti e la memorizzazione di documenti informatici di natura oltraggiosa, pornografica, pedopornografica o discriminatoria per sesso, lingua, religione, razza, origine etnica, opinione e appartenenza sindacale o politica;
- è consentito l'utilizzo di soluzioni di Instant Messenger o chat esclusivamente per scopi professionali e attraverso strumenti e software messi a disposizione dall'Ente;
- non è consentito l'utilizzo di sistemi di social networking sul luogo di lavoro o durante l'orario lavorativo se non per ragioni di servizio;
- non è consentito lo scambio o la condivisione di materiale audiovisivo, cinematografico, fotografico, informatico o altro, anche se non protetto da copyright, utilizzando sistemi Peer-to-Peer, a qualsiasi titolo e anche se non a scopo di lucro.
- non è consentito sfruttare marchi registrati, segni distintivi e ogni altro bene immateriale di proprietà dell'Ente in pagine web o pubblicandoli su Internet, a meno che tale azione non sia stata preventivamente ed espressamente autorizzata;
- è consentita l'effettuazione di adempimenti on line nei confronti di Pubbliche Amministrazioni e di concessionari di servizi pubblici, o per tenere rapporti con istituti bancari e assicurativi, nei tempi strettamente necessari allo svolgimento delle transazioni, come indicato nella Direttiva n° 2 del 26 maggio 2009 emanata dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione;
- è vietato effettuare download di file musicali o multimediali, se non previa autorizzazione;

È altresì proibito rigorosamente qualsiasi uso del Web che non trasmetta un'immagine positiva o che possa essere in qualunque modo essere nocivo all'immagine dell'ente.

L'Ente si riserva la facoltà di configurare specifici filtri che inibiscono l'accesso ai contenuti non consentiti.

Sono fatte salve le disposizioni del Codice di Comportamento dell'Ente.

Art. 14 – Posta elettronica

14.1 – Regole sull'utilizzo della posta elettronica nominativa

Ad alcuni utenti viene fornito un account e-mail nominativo, conforme, alla sintassi nome.cognome@acicuneo.it.

La casella di posta elettronica personale è uno strumento di lavoro e pertanto, l'assegnatario è responsabile del suo corretto utilizzo.

La "personalizzazione" dell'indirizzo non comporta il suo carattere "privato", in quanto trattasi di strumento di esclusiva proprietà dell'AC, messo a disposizione dell'utente al solo fine di consentire lo svolgimento delle mansioni lavorative.

L'utilizzo dell'e-mail deve essere limitato esclusivamente agli scopi lavorativi. È, pertanto, vietato utilizzare la casella di posta elettronica aziendale per l'invio di messaggi personali o per la partecipazione a dibattiti, forum o mail-list salvo diversa ed esplicita autorizzazione.

Attraverso le caselle e-mail aziendali gli utenti rappresentano pubblicamente l'Ente e, per questo motivo, viene richiesto di utilizzare tale sistema in modo lecito, professionale

e comunque in modo tale da riflettere positivamente l'immagine dell'AC.

È obbligatorio controllare i file allegati di posta elettronica prima del loro utilizzo. In particolare, si deve evitare, secondo le regole di buona diligenza, l'apertura e la lettura di messaggi di posta elettronica in arrivo provenienti da mittenti di cui non si conosce con certezza l'identità o che contengano link o allegati del tipo .exe, .com, .vbs, .htm, .scr, .bat, .js, .pif.

L'iscrizione a mailing-list o newsletter esterne con l'indirizzo ricevuto è concessa esclusivamente per motivi di servizio. Prima dell'iscrizione, l'utente è tenuto a impostare verificare anticipatamente l'affidabilità del sito che offre il servizio.

Non è consentito l'invio automatico di e-mail all'indirizzo e-mail privato (attivando per esempio un "inoltro" automatico delle e-mail entranti), anche durante i periodi di assenza (es. ferie, malattia, infortunio ecc.). In questa ultima ipotesi, l'utente è tenuto a impostare un messaggio "Out of Office" facendo menzione di chi, all'interno dell'Ente, assumerà le mansioni durante l'assenza, oppure indicando l'indirizzo e-mail della Segreteria dell'Ente (segreteria@acicuneo.it).

È vietato l'invio di messaggi di posta elettronica in nome e per conto di un altro utente.

Nell'utilizzo della posta elettronica, l'utente deve:

- conservare la password con la massima riservatezza e diligenza;
- mantenere la casella in ordine, cancellando documenti inutili e allegati ingombranti, evitando di utilizzare l'account di posta come "archivio" di file;
- utilizzare la ricevuta di ritorno per avere conferma della ricezione del messaggio da parte del destinatario;
- conferma dell'avvenuta lettura del messaggio da parte del destinatario;
- prestare attenzione alla dimensione degli allegati, curando di aprire gli stessi solo dopo aver attentamente verificato l'attendibilità dei mittenti, in particolare se sconosciuti;
- accertarsi con cura dell'identità del mittente e controllare a mezzo di software antivirus i files attachment di posta elettronica prima del loro utilizzo;
- rispondere alle e-mail pervenute solo da mittenti conosciuti e cancellare preventivamente le altre, avendo cura di verificare l'effettiva riconducibilità del nome pubblico del mittente ad una casella di posta istituzionale;

È vietato utilizzare impropriamente la posta elettronica, ad esempio mediante l'invio di messaggi diffamatori, osceni, di profanazione, lettere minatorie o di offesa razziale, messaggi commerciali o di propaganda, "catene di S. Antonio" nonché l'utilizzo della posta elettronica con modalità di forum;

Gli utenti, nelle comunicazioni a mezzo posta elettronica, deve rispettare, di norma, gli ordinari rapporti amministrativi; in ogni caso, ciascun dipendente è tenuto ad utilizzare un linguaggio appropriato ed una forma espositiva adeguata, secondo il comune sentire;

L'invio di messaggi di posta elettronica a un elevato numero di destinatari è consentito solo qualora richiesto da specifiche esigenze di lavoro; è fatto salvo, in ogni caso, l'invio di circolari o analoghi messaggi.

Nell'utilizzo sulla posta elettronica si applicano le ordinarie regole di riservatezza e di

segreto per ragioni d'ufficio; i documenti di lavoro possono essere inviati ad indirizzi di posta elettronica esterni solo se necessario per l'attività lavorativa;

Tramite l'indirizzo di posta elettronica possono essere inviati file allegati, le cui dimensioni devono essere commisurate alla capacità delle infrastrutture adottate al fine di non causare l'indisponibilità dei sistemi;

L'utente è tenuto a non dare seguito a messaggi con dubbi oggetti e provenienza in cui vengano richieste informazioni riguardanti dati personali e/o credenziali di autenticazione.

Ciascun dipendente dell'Ente o della società in house A.C. Cuneo Servizi Srl può delegare un altro dipendente quale "fiduciario", al fine di verificare i contenuti dei messaggi di posta elettronica in caso di assenza improvvisa o prolungata e per improrogabili necessità legate alla attività lavorativa; il "fiduciario" è autorizzato ad inoltrare al Direttore o ad altro dipendente dallo stesso autorizzato, i messaggi ritenuti rilevanti per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

In caso di contemporanea assenza del dipendente delegante e del "fiduciario", ovvero nel caso in cui non sia stata rilasciata alcuna delega, e sussistendo urgenza e comprovata necessità, la casella di posta elettronica può essere visionata dal Direttore; di tale eventualità deve essere data informativa al predetto dipendente;

È vietato utilizzare la casella di posta elettronica aziendale per inviare, ricevere o scaricare allegati contenenti video, brani musicali, ecc., salvo che questo non sia funzionale all'attività prestata in favore dell'ente, per esempio presentazioni o materiali video aziendali.

14.2 - Utilizzo della posta elettronica condivisa e PEC

Per esigenze lavorative l'Ente mantiene attive caselle di posta elettronica condivise da più utenti (ad esempio pratiche.auto@acicuneo.it).

Analogamente l'Ente mantiene attive caselle di Posta Elettronica Certificata (PEC) destinate alle comunicazioni istituzionali.

Ferma restando l'applicazione delle prescrizioni di cui sopra, l'AC stabilisce le seguenti ulteriori misure finalizzate ad un corretto utilizzo della posta elettronica condivisa e della PEC:

- L'utente che risponde alle richieste avanzate attraverso le caselle di posta condivise dovrà apporre in calce alle stesse il proprio nome e cognome, al fine di garantire la massima trasparenza;
- le risposte fornite tramite le caselle di posta elettronica condivise possono essere consultate da ciascun utente che ne abbia l'accesso;
- le risposte fornite sono archiviate con le stesse modalità e gli stessi tempi previsti per le caselle di posta elettronica personale.

I livelli di abilitazione per la consultazione e l'utilizzo della PEC son stabiliti nelle regole di sicurezza per il Protocollo Elettronico, con cui la casella di PEC è connessa.

14.3 - Cessazione dell'indirizzo di Posta Elettronica Aziendale

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, l'utente è tenuto ad eliminare i messaggi di posta elettronica il cui contenuto non ritenga utile per assicurare la continuità funzionale delle attività svolte.

L'indirizzo di posta elettronica verrà disabilitato dall'Ente entro 30 giorni.

In ogni caso, l'Ente si riserva il diritto di conservare i messaggi di posta elettronica ritenuti rilevanti per le proprie attività.

14.4 - Controlli sull'utilizzo di Internet e della posta elettronica

L'AC adotta idonei strumenti di controllo graduato e iniziative formative, al fine di indirizzare gli utenti verso un uso corretto e pertinente della posta elettronica e di Internet.

L'Ente può attivare forme di controllo anonimo, preliminarmente su dati aggregati, riferiti a specifiche aree lavorative o strutture organizzative.

A fronte di un rilevato utilizzo anomalo, il controllo può concludersi con un avviso generalizzato avente come scopo quello di invitare gli utenti ad attenersi scrupolosamente alle istruzioni impartite circa l'utilizzo degli strumenti di lavoro.

In caso di successivi ripetuti utilizzi anomali dei sistemi e delle dotazioni informatiche, potranno essere effettuati controlli individuali sugli utenti previa informativa ai soggetti sindacali.

Capo V — PROCEDURA PER VIOLAZIONI DEI DATI PERSONALI E PER L'ESERCIZIO DELLE RICHIESTE DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

Art. 15 – Procedura per la gestione delle violazioni di dati personali (data breach)

Secondo quanto previsto dall'art. 4 del GDPR, per violazione dei dati personali si intende la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Nel caso in cui l'utente ritenga che si sia verificata una violazione dei dati personali nei termini sopra descritti, dovrà inviare prontamente una comunicazione al Direttore, corredata da una sommaria descrizione dei fatti.

Il Direttore verificherà l'accaduto per decidere se attivare la procedura prevista nell'articolo 33 del GDPR.

Art. 16 – Gestione delle richieste di esercizio dei diritti formulate dagli interessati

Ai sensi degli artt. 15 e ss. Del Regolamento UE 679/2016 (General Data Protection Regulation o GDPR) l'AC Cuneo, in qualità di Titolare dei dati personali trattati, garantisce ai soggetti interessati il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità e opposizione.

Al fine di garantire l'esercizio di tali diritti, nel rispetto dei principi di minimizzazione, trasparenza, liceità e correttezza dei dati, la casella email

segreteria@acicuneo.it è identificata quale unico canale per la ricezione delle richieste pervenute dai soggetti interessati in merito all'esercizio dei suddetti diritti. Di tale canale di comunicazione è data informativa ai soggetti interessati, all'interno delle informative sul trattamento dei dati personali.

Le richieste di esercizio dei diritti da parte degli interessati, pur se pervenute da diverso canale di comunicazione, sono inviate alla Segreteria dell'Ente, che cura l'acquisizione delle stesse al protocollo e l'identificazione del soggetto interessato, quindi le trasmette senza ritardo al Direttore, quale soggetto delegato dal Titolare.

Il Direttore verifica la correttezza del soggetto richiedente e la sua legittimazione all'esercizio del diritto, eventualmente domandando al richiedente informazioni integrative oppure chiedendo copia del documento di identità, che non verrà poi conservata ma trattata dal Titolare unicamente per verificare l'identità del soggetto.

Qualora non sia possibile identificare il soggetto, in quanto lo stesso si è rifiutato o comunque non ha fornito le informazioni richieste, o comunque sussistano dubbi sulla sua effettiva identità, il Direttore ha facoltà di non adempiere alla richiesta effettuata, comunicando tale rifiuto al soggetto interessato.

Successivamente all'identificazione del soggetto interessato, il Direttore analizza la richiesta, individuando a quale diritto di riferisca e, nel caso in cui ne verifichi la fondatezza, compie quanto domandato dal soggetto interessato.

Nelle attività di verifica, il Direttore potrà chiedere ausilio o pareri al Data Protection Officer dell'Ente ovvero rivolgersi a eventuali co-titolari o responsabili del trattamento, qualora la richiesta riguardasse dati che vengono trattati anche da tali soggetti.

In esito alla elaborazione ed esecuzione delle attività oggetto dell'esercizio del diritto, il Direttore fornisce riscontro al richiedente senza ritardo e, comunque, entro un mese dal ricevimento della richiesta.

Tenuto conto del numero delle richieste e della complessità delle stesse, il termine di cui al comma precedente potrà essere prorogato fino ad un massimo di tre mesi. In tal caso, il Direttore ha cura di informare il richiedente dell'eventuale proroga entro un mese dal ricevimento della richiesta, unitamente ai motivi del ritardo.

Tale comunicazione dovrà avvenire attraverso il medesimo canale utilizzato dall'interessato e dovrà essere fornita entro trenta giorni dalla richiesta.

La risposta al soggetto interessato dovrà essere trasparente e facilmente accessibile, nonché formulata utilizzando un linguaggio semplice e chiaro.

La documentazione inerente alle richieste ricevute sono catalogate e archiviate dalla Segreteria.

Capo VI — SANZIONI, COMUNICAZIONI, APPROVAZIONE

Art. 17 – Sanzioni

Il mancato rispetto o la violazione delle regole contenute nel presente Regolamento è perseguibile con le sanzioni disciplinari previste dalla contrattazione collettiva, nonché con le eventuali azioni civili, penali e contabili.

In caso di violazione accertata delle regole e degli obblighi previsti nel presente Regolamento, l'Ente si riserva la facoltà di sospendere, bloccare o limitare gli accessi di

un account, quando appare ragionevolmente necessario per proteggere l'integrità, la sicurezza o la funzionalità dei dati e degli strumenti informatici.

Art. 18 – Informativa agli utenti ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679

Le disposizioni del presente Regolamento che comportano il trattamento di dati personali valgono quale informativa agli utenti e ai dipendenti ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 19 – Disposizioni finali

Al presente Regolamento e ai suoi aggiornamenti è data pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, mediante affissione in bacheca per dipendenti diretti dell'Ente e della società in house A.C. Cuneo Servizi Srl.

Il presente Regolamento sostituisce il Disciplinare per l'utilizzo degli strumenti informatici e telefonici (fissi e mobili) da parte del personale dell'Automobile Club Cuneo e della società in *house providing* A.C. Cuneo Servizi Srl adottato con delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente nella seduta del 29 ottobre 2015.

Il Presente Regolamento è soggetto a revisione ed aggiornamento quando necessario ed entra in vigore con la sua formale adozione da parte del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Cuneo ed è pubblicato sul sito dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente – Disposizioni Generali - Atti Generali – Regolamenti.